



# COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del Reg. Data 06-04-18

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DELLA DITTA EDILSTRADE DI CASALE MICHELE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di aprile alle ore 17:17, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

<b>DE ANGELIS GIANLUCA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BARILE AUGUSTO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>D'ANDREA PIERPAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:**

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 06-04-2018

Il Responsabile  
F.toValletta Italo

IL RESPONSABILE  
DI  
RAGIONERIA Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data 06-04-2018

Il Responsabile  
F.toDE ANGELIS GIANLUCA

**PREMESSO** che la ditta Edilstrade di Casale Michele ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Avezzano per ottenere il pagamento della somma di €. 28.470,55 di cui alla fattura elettronica n. 01/E in data 16-01-2018 relativa alla eccedenza di materiale di risulta e maggiori costi di trasporto per i lavori di MESSA IN SICUREZZA – RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE – OPERE DI DEMOLIZIONE ,oltre interessi dalla data di maturazione del credito e sino all’effettivo soddisfo oltre alle spese procedurali, competenze legali e successive;

**RAVVISATA** la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

**RITENUTO**, per il suddetto motivo, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente nella controversia promossa dalla Ditta Edilstrade di Casale Michele;

**VISTE** le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 (nuova disciplina normativa dei contratti pubblici), in base alle quali si è indotti a ritenere che gli incarichi di difesa legale siano assimilati agli appalti che afferiscono ai “servizi esclusi”, fermo restando che detti incarichi sono in ogni caso soggetti ai principi di cui all’art. 4 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e quindi, tra gli altri, ai principi essenziali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

**PRECISATO** che quanto sopra dedotto lascia comunque impregiudicata la questione relativa all’effettiva qualificazione del contratto di patrocinio legale, giacché la stessa - a quanto risulta - non è stata ad oggi affrontata (dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici) né dalla giurisprudenza né dall’ANAC;

**EVIDENZIATO**, in particolare, che non risulta smentito l’orientamento giurisprudenziale (*ex alteris*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) secondo cui il patrocinio legale, riferito a singolo o a incarico episodico legato alla necessità contingente, sia da configurare come contratto d’opera intellettuale e non già come appalto di servizi;

**RICHIAMATA** a tale proposito anche la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28.05.2015, n. 1197, secondo cui: “Nel caso in cui l’incarico professionale consiste nell’occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l’amministrazione unicamente tenuta ad affidare l’incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all’esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista”;

**RICHIAMATA** altresì la sentenza del T.A.R. Puglia n. 875 del 31.05.2017 che, con riferimento anche alla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, evidenzia in particolare come l’affidamento di incarico legale relativo all’attività di contenzioso sia sottratta al Codice dei contratti pubblici;

**RILEVATO** che sembra dunque persistere, anche dopo il varo del nuovo Codice dei contratti pubblici, un ambito di apprezzamento discrezionale in base al quale spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare o in termini di contratto d’opera intellettuale o in termini di appalto di servizi gli incarichi tecnico - professionali da affidare (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, 162/2016/PAR);

**EVIDENZIATO** comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 57/2017) prevede che per quelli di importo inferiore a 40.000,00 euro (come nel caso di specie) si possa procedere ad affidamento diretto, dunque senza previa consultazione di due o più operatori, purché detto affidamento sia motivato e comunque rispettoso dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO** dunque che si possa procedere all'affidamento diretto, per tutte le ragioni sopra richiamate;

**RITENUTO** che ai fini della difesa dell'Ente per la vertenza di cui in oggetto sussista adeguata motivazione giustificativa per conferire l'incarico di patrocinio legale all'avv. Nicoli Cristian Vania, con sede in Avezzano, tenuto conto che la predetta professionista vanta una specifica competenza in materia civilistica;

**EVIDENZIATO** che la suddetta competenza è ritenuta da questa Amministrazione elemento di garanzia per la migliore difesa legale dell'Ente;

**RITENUTO** dunque, per quanto sopra motivato, di affidare al sopra citato professionista l'incarico legale per il patrocinio dell'Ente per proporre opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla ditta Edilstrade di Casale Michele presso il Tribunale di Avezzano per ottenere il pagamento della somma di €. 28.470,55 di cui alla fattura elettronica n. 01/E in data 16-01-2018 relativa alla eccedenza di materiale di risulta e maggiori costi di trasporto per i lavori di MESSA IN SICUREZZA –RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE – OPERE DI DEMOLIZIONE, oltre interessi dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre alle spese procedurali, competenze legali e successive;

**PRECISATO** che il compenso relativo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale viene complessivamente calcolato e fissato nei minimi previsti ex D.M. 10.03.2014, n. 55, per cause di valore indeterminabile –complessità bassa oltre spese forfettarie del 15% CPA e IVA, nonché spese;

**VISTO** l'allegato n.4/2 al D.lgs. n. 118/2011, recante: "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e precisamente il paragrafo 5 dove è previsto che "(...) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza, potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

**PRESO ATTO** dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e Sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, anche l'ordinanza della Sez. V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez., VI - 2, 23.03.2016, n. 5802), in ordine, rispettivamente, all'individuazione dell'organo competente a deliberare in materia di liti (individuato nella Giunta comunale) e dell'organo titolare della rappresentanza legale in giudizio (individuato nel Sindaco);

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 - TUEL;

A voti unanimi

### **DELIBERA**

1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare il Sindaco a proporre opposizione, in nome e per conto del Comune di Lecce nei Marsi, al decreto ingiuntivo promosso dalla ditta Edilstrade di Casale Michele presso il Tribunale di Avezzano per ottenere il pagamento della somma di €. 28.470,55 di cui alla fattura elettronica n. 01/E in data 16-01-2018 relativa alla eccedenza di materiale di risulta e maggiori costi di trasporto per i lavori di **MESSA IN SICUREZZA –RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA LEANDRO BARILE – OPERE DI DEMOLIZIONE** ,oltre interessi dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo oltre alle spese procedurali, competenze legali e successive;
3. di affidare l'incarico di legale patrocinio dell'Ente nella vertenza indicata nel precedente punto all'avv. Nicoli Cristian Vania , con sede in Avezzano tenuto conto che il predetto professionista vanta una specifica competenza in materia civilistica, competenza che è ritenuta da questa Amministrazione elemento di garanzia per la migliore difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente;
4. di stabilire che il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisionale viene complessivamente calcolato e fissato nei minimi previsti ex D.M. 10.03.2014, n. 55, per cause di valore indeterminabile –complessità bassa oltre spese forfettarie del 15% CPA e IVA, nonché spese, dando atto nel contempo che il predetto compenso complessivo è comunque inferiore alla soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 57/2017), soglia che legittima l'affidamento diretto dell'incarico di difesa legale;
5. di demandare ogni altro adempimento, ivi compreso l'assunzione di formale impegno di spesa, ai Responsabili dei Servizi competenti.
6. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico;

Con successiva, separata ed unanime votazione

### **DELIBERA**

1. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere con la massima tempestività ad apprestare ogni e qualsiasi adempimento organizzativo che consenta la migliore e più efficace tutela legale degli interessi e delle ragioni dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MINEI VALENTINA

**L'ASSESSORE**  
F.to D'ANDREA PIERPAOLO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 30-04-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' stata comunicata, con lettera n. 2058, in data 30-04-2018 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 06-04-2018;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 30-04-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MINEI VALENTINA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 08-05-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
MINEI VALENTINA